



TRIBUNALE DI CREMONA

N. 1/2019 R.G. ACC.

**Decreto di omologazione dell'accordo
di composizione della crisi da sovraindebitamento
(ex art. 12 l. 27.01.2012 n. 3)**

Il giudice delegato dott.ssa Stefania Grasselli;

letta la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 9, l. 3/2012, depositata in data 17.01.2019, da GIANCARLO BISSOLOTTI (C.F. BSSGCR69R10C153C), MARIA CARMEN BISSOLOTTI (C.F. BSSMCR71P67C153S) e DORINA MAZZINI (C.F. MZZDRN32D52H731N), con il patrocinio dell'avv. Filippo Rizzi e le successive integrazioni;

lette le relazioni depositate dall'avv. Enrico Giavaldi, in qualità di o.c.c.;

esaminati atti e documenti di causa;

rileva quanto segue.

Preliminarmente, occorre evidenziare come oggetto del giudizio di omologazione sia l'accertamento dell'esistenza dei presupposti e delle condizioni alle quali la legge subordina l'omologazione stessa, ossia il raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti, la fattibilità del piano e l'idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei crediti fiscali di cui all'art. 7, comma 1, l. 3/2012.

Il giudizio di convenienza è, invece, riservato alla massa dei creditori concorsuali che sono chiamati ad esprimersi sulla proposta con l'eventuale approvazione ovvero al singolo creditore che vi abbia dissentito ed abbia presentato delle contestazioni.

Quanto alla legittimità del procedimento, occorre, in particolare, accertare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione e la mancanza di violazione di norme imperative.



Nel caso di specie, la valutazione deve essere positiva.

Sotto il profilo soggettivo, la proposta è stata presentata congiuntamente da tre persone fisiche, chiamate a rispondere di debiti contratti quali condebitori principali e/o garanti e fideiussori di obbligazioni societarie.

Sebbene la legge non lo preveda espressamente, questo giudice ritiene ammissibile una domanda di sovraindebitamento proposta da più soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, anche alla luce di una lettura normativamente orientata in conformità con quanto previsto nel codice della crisi dell'impresa (d. lgs. 14/2019), di prossima entrata in vigore.

In particolare, come affermato anche nella relazione illustrativa al suddetto codice, tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le persone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, appare opportuno ammettere la presentazione di un unico piano congiunto ovvero la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare.

Tuttavia, la condizione che si richiede affinché possa ammettersi una proposta congiunta è che sia possibile distinguere le masse attive e passive, nonché la posizione patrimoniale ed economica, di ciascun soggetto debitore.

Nel caso di specie, così come attestato anche dall'o.c.c., le posizioni debitorie di ciascun ricorrente sono state specificatamente dettagliate, potendosi constatare anche una loro parziale convergenza.

Quanto ai cespiti attivi, invece, la coincidenza è totale, vantando gli istanti diritti reali (usufrutto e nuda proprietà) nei confronti di un unico e medesimo bene immobile, oggetto, peraltro, di procedura esecutiva immobiliare.

Infine, unica è anche la modalità di soddisfacimento dei creditori, identificandosi con la finanza esterna, pari ad € 150.000,00 proveniente da Giuseppe Pellegrini, che si è impegnato a versare interamente entro 30 giorni dall'omologazione del presente accordo.

In ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità, con particolare riguardo alla sottoposizione a procedure concorsuali diverse di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), l. 3/2012, occorre verificare le posizioni di Maria Carmen e Giancarlo Bissolotti.

Invero, non vi è dubbio circa la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo a Dorina Mazzini, la quale agisce come persona fisica per debiti assunti in qualità di garante.

È necessario, invece, verificare la sussistenza di tale requisito anche in capo agli altri due debitori, in considerazione del fatto che Maria Carmen e Giancarlo Bissolotti rivestono la



qualifica di soci accomandatari, rispettivamente, nella Biscom s.a.s. (cfr. ricorso del 16.01.2018) e nella Esitalia s.a.s. (cfr. attestazione dell'o.c.c. del 20.12.2018, pag. 4), essendo tale questione oggetto di orientamenti di merito tra loro discordanti e non essendo stata definitivamente risolta del codice della crisi d'impresa.

In particolare, poiché ai sensi dell'art. 147 l.f. i soci illimitatamente responsabili falliscono in estensione al fallimento della società, deve ritenersi che questi siano, in quanto tali, assoggettabili alle procedure concorsuali. Tuttavia, questo giudice ritiene che ciò non escluda la accessibilità alle procedure di sovraindebitamento da parte del socio illimitatamente responsabile, in quanto questi, in sede di estensione del fallimento della società, non è imprenditore, ossia non viene valutata la sua insolvenza e la sua capacità di adempiere alle proprie obbligazioni, ma oggetto di accertamento per la dichiarazione di fallimento è lo stato di insolvenza della società di persone, da cui ne deriva, *ex lege*, anche il fallimento del socio illimitatamente responsabile. Il suo fallimento, dunque, interviene in estensione automatica di quello sociale e non per la sua qualifica di imprenditore individuale, essendo una conseguenza diretta del fallimento sociale ed il patrimonio del socio una integrazione di quello sociale che il legislatore impone automaticamente in caso di fallimento.

Ulteriore e rilevante elemento a sostegno di tale tesi è anche il dato letterale della l. 3/2012, al cui art. 12, comma 5, proprio in tema di omologazione dell'accordo composizione della crisi, prevede espressamente che possa intervenire una sentenza di fallimento nei confronti del debitore, conseguendone la risoluzione dell'accordo (*“la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo”*). Ne consegue che lo stesso legislatore, prevedendo l'ipotesi che il debitore che ha presentato l'accordo possa essere dichiarato fallito, riconosce la legittimazione alla presentazione di un accordo di composizione anche al socio illimitatamente responsabile di una società di capitali, quindi, astrattamente fallibile in estensione.

Si evidenzia, infine, come la legge delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, la n. 155/2017, all'art.9 prevedeva espressamente che: *“1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:*



a) *comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia; ...*”.

Tuttavia, il codice della crisi d'impresa ha effettivamente recepito la possibilità della proposta cd. familiare (cf. art. 66: “*Procedure familiari?*” “1. *I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76. 3. Le masse attive e passive rimangono distinte. 4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo. 5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.*”), prevedendo però poi solo che “*La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili?*” (cfr. art. 65, comma 4)

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che il socio illimitatamente responsabile di una società di persone sia legittimato a presentare un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, conseguendone, pertanto, la piena legittimazione attiva di tutti e tre i preponenti.

Accertato, quindi, il requisito soggettivo, appaiono parimenti rispettati anche gli altri requisiti di ammissibilità.

È stato elaborato un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi con sede nel circondario del tribunale competente.

I ricorrenti hanno prodotto le integrazioni richieste da questo giudice.

L'o.c.c. ha depositato e successivamente integrato la relazione sulla fattibilità del piano ex art. 9 l. 3/2012 e sono stati prodotti tutti i documenti *ex lege* richiesti.

La proposta è stata sottoscritta anche dal terzo che ha dichiarato di fornire la finanza esterna.



Quanto al credito munito di ipoteca (creditore Valerie spv, quale cessionaria di Credit Agricole Cariparma), l'o.c.c. ha attestato che il suo pagamento non è inferiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

Invero, l'immobile ipotecato è oggetto della procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 18/2016 r.g. e. presso questo tribunale, il cui primo tentativo di vendita, con offerta minima pari ad € 99.750,00, ha avuto esito negativo (valore di stima pari ad € 133.000,00); al secondo esperimento eventuali offerenti potrebbero offrire sino ad € 74.812,50, a fronte del proposto pagamento immediato al creditore ipotecario di € 80.000,00.

Quindi, la proposta dei ricorrenti si sostanzia nella corresponsione di complessivi € 150.000,00, da parte di Giuseppe Pellegrini, entro trenta giorni dall'omologazione dell'accordo, al fine di soddisfare i creditori nei seguenti termini:

1. pagamento integrale dei costi di procedura (organismo di composizione della crisi) e dei professionisti incaricati, in prededuzione, per complessivi € 24.111,58;
2. pagamento del creditore ipotecario Valerie s.p.v., quale cessionaria di Credit Agricole Cariparma, per € 80.000,00 a carico di tutti i debitori (a fronte di un credito di € 340.100,88, per le motivazioni di liquidazione già evidenziate *ex art. 7*, comma 1, l. 3/2012);
3. pagamento del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate Riscossione a carico di Giancarlo Bissolotti, per € 9.307,82, in adempimento alla procedura di rateizzazione già in essere;
4. pagamento del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate Riscossione a carico di Maria Carmen Bissolotti, per € 9.938,65, in adempimento alla procedura di rateizzazione già in essere;
5. pagamento di complessivi € 70.000,00 in favore di tutti i creditori chirografari, secondo le percentuali specificamente indicate nella relazione conclusiva depositata dall'o.c.c..

A fronte dell'esatto adempimento di tali pagamenti, si avrà la inesigibilità della parte dei crediti rimasta insoddisfatta e la liberazione dell'unico bene immobile su cui i debitori vantano diritti reali, sito in Salvirolo, oggetto della procedura esecutiva immobiliare.

La proposta è stata approvata, avendo votato favorevolmente, espressamente ovvero con lo strumento del silenzio-assenso, creditori rappresentanti oltre il 60 % dei crediti, come dichiarato nella relazione dell'o.c.c..



L'o.c.c. ha comunicato ai creditori l'avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione dell'accordo e, nei dieci giorni successivi, non ha ricevuto contestazione alcuna, attestando, quindi, la definitiva fattibilità del piano.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

Per le ragioni esposte, pertanto, l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Dorina Mazzini, Maria Carmen Bissolotti e Giancarlo Bissolotti, deve essere omologato.

Nulla va disposto quanto alle spese del procedimento.

Visto l'art. 12, l. 3/2012,

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da DORINA MAZZINI, MARIA CARMEN BISSOLOTTI e GIANCARLO BISSOLOTTI;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto, a cura dell'o.c.c., sui seguenti siti internet gestiti da Astalegale.net s.p.a.: www.tribunale.cremona.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.portaleaste.com, www.publicomonline.it;
nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Si comunichi.

Cremona, 13/08/2019

Il giudice delegato
dott.ssa Stefania Grasselli

